

**RINUNCIA AI BENEFICI DI “RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE” ANNO 2021**

In relazione a quanto disposto dagli artt. 1 e 2 D.L. 3 del 2020, convertito con **Legge n. 21/2020**, e dal D.L. 183/2020.

il/la sottoscritto/a .....

nato/a il .....a .....

residente in Via.....Cap.....

Comune.....Località .....Prov.....

e-mail..... Codice Fiscale.....

dipendente in servizio presso codesta Università con la qualifica .....Matr.....

consapevole:

che il D.L. n. 3/2020, introduce due nuove misure alternative di sostegno ai redditi di lavoro dipendente e assimilati:

1. Trattamento integrativo reddito di lavoro dipendente e assimilati. Per le prestazioni di lavoro è riconosciuto un bonus del valore pari a 1.200 euro (€100 mensili) per l'anno 2021. Il bonus è riconosciuto solo ai titolari di reddito complessivo annuo non superiore ad euro 28.000 e con un IRPEF lorda, al netto delle altre detrazioni, positiva (deve avere un importo superiore rispetto alla detrazione spettante ai sensi dell'art. 13 TUIR) L'importo spettante al lavoratore è riproporzionato in base al lavoro effettivamente prestato.

2. Detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati. I titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, hanno diritto ad un'ulteriore detrazione fiscale sull'IRPEF lorda, che dipenderà dallo scaglione di reddito (in questo caso il beneficio consiste in una riduzione dell'imposta dovuta).

L'importo della detrazione varia in funzione dell'ammontare del reddito complessivo: da poco meno di 100 euro mensili per redditi complessivi prossimi alla soglia inferiore (euro 28.000) che si riduce progressivamente all'aumentare del reddito complessivo fino ad azzerarsi in corrispondenza di redditi pari o superiori alla soglia massima di euro 40.000.

**CHIEDE LA NON APPLICAZIONE DEI BENEFICI DI CUI ALLA LEGGE N. 21/2020**

A seguito di tale dichiarazione, il/la sottoscritto/a è altresì consapevole che si provvederà, ove necessario, a recuperare, in un'unica soluzione, il credito già eventualmente erogato a titolo di *Trattamento integrativo L. 21/2020 o Detrazione L. 21/2020* e non dovuto, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio fiscale di fine anno o di fine rapporto, se precedente al mese di febbraio 2022, e che anche qualora il reddito complessivo annuo lordo relativo all'anno 2021, risultante dal conguaglio fiscale, non sia superiore a € 28.000 (per il trattamento integrativo) o a € 40.000 (per l'ulteriore detrazione fiscale) questa Amministrazione non erogherà gli eventuali benefici fiscali spettanti.

**Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni.**

li, \_\_\_\_\_

**FIRMA**

\_\_\_\_\_

Si precisa che tutti i dati personali saranno trattati secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 196/2003